

Prot. 1426 del 5/05/2020



TRIBUNALE DI CATANZARO

Settore Procedure Concorsuali

CIRCOLARE per periodo 16.04.2020-11.05.2020 e per c.d. “fase B” dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 a seguito emergenza da coronavirus.

All’Ordine Avvocati,
All’Ordine Dottori Commercialisti,
Al Consiglio Notarile

Ai curatori, commissari, liquidatori, periti,
coadiutori e avvocati collaboranti con l’Ufficio
fallimentare od operanti presso lo stesso

Il Presidente del Tribunale f.f.,

Visto il proprio provvedimento prot. n. 1164 del 25.03.2020;

visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, che all’art. 36 ha prorogato il termine del 15 aprile 2020, previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, all’11 maggio 2020 convertito in Legge n. 27/2020 e, conseguentemente, fissato l’inizio del termine del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo al 12 maggio 2020;

sentiti i Giudici delegati;

emette le seguenti disposizioni per fornire le

LINEE GUIDA SULLA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

per i curatori, commissari, liquidatori, coadiutori, periti, avvocati difensori, **integrative/ riassuntive/ o modificative delle precedenti emesse con la circolare pubblicata in data 25.3.2020.**

Premesso che tutta la normativa sino a qui emessa dal Governo è indirizzata al contenimento dei rischi pandemici,

posto che gran parte dell’attività, giurisdizionale ed amministrativa, relativa alle procedure concorsuali ed alla gestione della controversie civili per lo più ad esse collegate comporta la mobilità di soggetti, la riunione di un gran numero di persone, con il pericolo del reiterarsi di assembramenti;

considerato che occorre equilibratamente bilanciare la tutela della salute pubblica con una sufficiente tutela del diritto di difesa;

preso atto che, nell’individuare le modalità operanti sino al 31.07.2020, occorre tenere conto anche del ridottissimo personale amministrativo che è rimasto operante a titolo di solo presidio, ai sensi



dell'art. 87 del d.l. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020, non essendo per lo più possibile per lo stesso interagire con i registri SIECIC e SICID da remoto, per ragioni di sicurezza dell'intero processo telematico;

DISPONE

I RIPARTI

Il Presidente, all'esito di riunione organizzativa ex art. 47 *quater* Ord. Giud., comunica che la sezione, in persona dei Giudici delegati, ha ritenuto l'attività di ripartizione dei fallimenti urgente, ai sensi dell'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020, ciò alla luce della situazione di grave necessità finanziaria del Paese in generale sottolineata anche dal d.l. 23/2020, nonché delle imprese, dei lavoratori, dei professionisti che compongono il ceto creditorio di qualunque procedura concorsuale, anche al fine di reimmettere in circolo immediatamente le risorse finanziarie recuperate dalle procedure concorsuali per evitare il grave pregiudizio soggettivo per i creditori che il ritardo nella trattazione di questa materia certamente determina.

Conseguentemente sono state studiate modalità specifiche per la dichiarazione di esecutività del piano di riparto parziale o finale che sia, durante il periodo di sospensione.

Il Giudice delegato, al deposito del piano, dispone quindi che il curatore provveda a dare tempestiva comunicazione del deposito del piano di riparto e del decreto che ordina il deposito a tutti i creditori ammessi al passivo, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, a coloro che hanno proposto opposizione a mezzo PEC, avvertendoli esplicitamente che i documenti giustificativi sono consultabili presso il suo studio in via telematica previa richiesta e che, essendo intervenuta la declaratoria di urgenza ed essendoci problematiche di contenimento dei rischi pandemici, l'approvazione si deve svolgere con modalità che limitino i contatti interpersonali diretti. Pertanto eventuali reclami o semplici osservazioni devono essere presentati con invio e deposito telematico al curatore alla pec del fallimento (non in cancelleria, stanti le problematiche di riduzione del personale al solo presidio) entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del decreto che ordina il deposito in cancelleria con le modalità di cui all'art. 36 l.f., non applicandosi la sospensione sino al 11.05.2020.

Dispone, poi, che il Curatore dia prova per via telematica in PCT ed alla casella mail ordinaria del responsabile di cancelleria (claudio.lamanna@giustizia.it / fausto.scerbo@giustizia.it), delle comunicazioni effettuate ai creditori, anche ex art. 31-bis, comma 2, L.F., dando poi notizia di eventuali reclami od osservazioni pervenute alla PEC del fallimento o alla pec del curatore.

Il deposito delle citate prove deve avvenire, quando il curatore ha la sicurezza che il termine per il reclamo è decorso per tutti i creditori e deve essere accompagnato dalla richiesta di esecutività e di emissione del mandato in unico corpo con il piano approvato.

Per i mandati di pagamento vale quanto già disposto con circolare prot. n. 1164 del 25.03.2020.

N.B. i curatori devono ripresentare i riparti depositati e non ancora dichiarati esecutivi, procedendo come da istruzioni.



I RENDICONTI

Analoga decisione di urgenza ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 è stata assunta in ordine alla necessità di trattare le udienze di rendiconto in quanto inscindibilmente prodromiche al riparto finale di ogni fallimento ed alla chiusura dello stesso.

Per la tenuta delle udienze di rendiconto, nelle quali il fallito è parte indubitabilmente e deve vedere tutelato il proprio diritto al contraddittorio ed a esplicitare le sue difese, si è adottata la c.d. forma scritta, per poter celebrare anche durante la sospensione le relative udienze.

Il Giudice delegato, al momento del deposito del conto in via telematica, ordina quindi il deposito in cancelleria del rendiconto e fissa la data entro la quale provvederà ad assumere la riserva per la decisione di approvazione del conto di gestione (quella che prima era l'udienza di rendiconto); dispone che il curatore provveda a dare tempestiva comunicazione del rendiconto e del decreto a tutti i creditori ammessi al passivo, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, a coloro che hanno proposto opposizione a mezzo PEC, nonché al fallito o all'ultimo legale rappresentante della società fallita con lo stesso mezzo telematico o, se non è possibile utilizzarlo, a mezzo raccomandata A.R. presso il domicilio eletto o presso l'ultimo domicilio noto, avvertendoli esplicitamente che i documenti giustificativi sono consultabili presso il suo studio e verranno messi a disposizione telematica su richiesta e che, essendo intervenuta la declaratoria di urgenza ed essendoci problematiche di contenimento dei rischi pandemici, l'udienza si deve svolgere con modalità che limitino i contatti interpersonali diretti, quindi in forma scritta. Pertanto eventuali osservazioni o contestazioni dei creditori devono essere presentate al curatore tramite la pec del fallimento (non alla cancelleria, stanti le problematiche di riduzione del personale al solo presidio) con invio e deposito entro 15 giorni dalla comunicazione con le modalità di cui agli artt. 116, comma 3, e 93, comma 2, L.F., non applicandosi la sospensione sino al 11.05.2020. Dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 116, co. 2, L.F., perfezioni la predetta comunicazione a tutti i creditori ed al fallito almeno quindici giorni prima della data fissata nel decreto. Per ciò che attiene il diritto di difesa del fallito o amministratore della fallita si reputa che:

- a. Qualora si sia domiciliato presso un difensore o utilizzi un difensore tecnico, nulla osti alla trattazione esclusivamente scritta del procedimento;
- b. Ove il debitore non abbia un difensore possa ugualmente rappresentare le proprie difese mediante note scritte, anche del tutto atecniche da trasmettere:
 1. via PEC entro il giorno e l'ora indicata nel decreto per l'assunzione della riserva per la decisione di approvazione all'indirizzo pec del fallimento ovvero, in caso di mancanza o impossibilità,
 2. via posta elettronica ordinaria all'indirizzo mail del curatore che lo stesso comunicherà con il rendiconto ed il decreto ovvero, in caso di mancanza o impossibilità,
 3. mediante deposito, sempre entro la data indicata nel decreto, di uno scritto attuativo della difesa di qualunque tenore nella Cancelleria della Sezione Fallimentare, anche tramite un delegato.



Tali atti, quale che ne siano le modalità di trasmissione, saranno quindi acquisiti al procedimento dalla cancelleria che li riverserà nel fascicolo della procedura.

Il curatore avviserà i creditori che, dopo la scadenza del quindicesimo giorno successivo alla comunicazione ed in concomitanza con la data indicata nel decreto, il Giudice approverà il conto della gestione senza comparizione delle parti o, in caso di osservazioni/contestazioni, assegnerà termine per iscrizione a ruolo del giudizio di rendiconto. Avviserà il fallito del fatto che l'udienza si terrà in forma scritta e della facoltà dilatata di difesa e di deposito riservatagli di cui sopra.

Dispone poi che il Curatore dia prova per via telematica in PCT ed alla casella mail ordinaria della cancelleria (claudio.lamanna@giustizia.it / fausto.scerbo@giustizia.it), in tempo utile rispetto all'udienza, delle comunicazioni effettuate sia ai creditori, anche ex art. 31-bis, comma 2, L.F., sia al fallito o legale rappresentante, dando poi notizia di eventuali osservazioni o contestazioni pervenute, operando ove possibile al fine di raccogliere dal fallito o amministratore della fallita la dichiarazione via Pec, o via mail semplice, accompagnata dalla scannerizzazione del documento di identità o via lettera autografa con scannerizzazione o fotocopia del documento, di acquiescenza al rendiconto comunicatogli o la rinuncia a qualunque contestazione.

N.B. Tutti i rendiconti, anche quelli che avendo subito rinvii precedenti sono stati oggetto di altre comunicazioni ai creditori, devono essere NUOVAMENTE comunicati, non operando più la sospensione, e sussistendo nuove modalità di svolgimento della udienza che sono quantomeno sino al 30.06.2020 da tenersi con le descritte modalità, e ciò sino a nuova comunicazione.

LE VERIFICHE DEI CREDITI

Si precisa che la necessità di assicurare il c.d. contraddittorio incrociato tra tutti i creditori, rende molto complesso svolgere l'udienza senza creare assembramenti e nello stesso tempo utilizzando i software da remoto con video-udienza e stanza virtuale.

Conseguentemente, le verifiche crediti verranno tenute solo se urgenti oggettivamente, previa richiesta della relativa declaratoria. Le verifiche non urgenti saranno rinviate/fissate a luglio, settembre, ecc. cercando di rispettare l'ordine temporale.

Le udienze urgenti si terranno in stanza virtuale tramite teams e, ove siano previste domande numericamente rilevanti, il Giudice delegato potrà moltiplicare in successione le udienze in giorni diversi. Ad ogni creditore sarà comunicato il link per la stanza virtuale e l'orario di partecipazione.

Circa la individuazione delle domande tardive e di quelle tempestive, per le verifiche in cui il termine a ritroso di trenta giorni scadesse in data antecedente al 09.03.2020, il rinvio della data di verifica non fa riaprire i termini. Ciò non impedisce di cumulare insieme tardive e tempestive se il rinvio determina tale effetto, in quanto si tratta di una declinazione ordinaria del principio di celere celebrazione dell'accertamento passivo. Il curatore, pertanto, potrà chiedere la fissazione dell'udienza per l'esame delle domande tardive eventualmente pervenute nella stessa data fissata per la verifica delle domande tempestive. Invece, per le verifiche in cui il termine a ritroso di trenta giorni sia scaduto dal 9.03.2020 in poi, stante la sospensione dei termini processuali disposta *ex lege*, il rinvio della data di verifica fa



sì che si riaprano i termini e che il termine a ritroso di trenta giorni debba essere calcolato dalla nuova data di verifica dei crediti. Conseguentemente andrà nuovamente depositato lo stato passivo 15 giorni prima della nuova data (anche se lo è già stato in precedenza prima del rinvio) al fine di comunicare la nuova situazione che si è prodotta, accorpando le domande sopravvenute alle precedenti.

LE ASTE E L'ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE

Si richiama sul punto il provvedimento del Presidente del Tribunale f.f. n. 1164 del 25.03.2020, specificando che le vendite possono essere autorizzate, ma l'esecuzione è al momento sospesa, perché:

1) Le attività di valutazione peritale, necessitando di accesso ai pubblici uffici, catasti, comuni ecc., ove non possano essere svolte solo in via telematica, sono sospese di fatto sino al 31.07.2020, con possibilità di redazione *medio tempore* della parte dell'elaborato che ha il materiale tecnico di supporto disponibile.

2) Le attività di visita all'immobile, se lo stesso è di tipo abitativo, sono sospese sino al 31.07.2020 se è occupato; se non lo è o per immobili diversi, la visita deve essere scaglionata e svolta con tutti i presidi sanitari necessari, mascherine e guanti con applicazione della distanza di almeno un metro tra le persone.

Pertanto, tutte le aste dovranno essere differite, riscaglionandole con intelligenza nel tempo oltre il 31.07.2020, preferibilmente da settembre in poi, data la situazione di completo disorientamento del mercato e la difficoltà di reperire liquidità in presenza di ancora non chiare condizioni di accesso ai crediti agevolati di cui al decreto 23/2020, previa nuova richiesta di autorizzazione da parte del Giudice delegato.

Per la redazione degli atti notarili, ove i pagamenti siano stati eseguiti integralmente, i termini sono sospesi sino al 11.5.2020, salve eventuali ragioni di urgenza già indicate nella circolare prot. n. 1164 del 25.03.2020. Sono altresì sospesi sino al 11.05.2020 i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati.

LE ATTIVITÀ INIZIALI DEL FALLIMENTO

Sono eseguibili e vanno realizzate quelle indifferibili ed urgenti: ad esempio, l'apposizione dei sigilli, la messa in sicurezza - con assicurazione o con asporto tramite ausiliario - del patrimonio mobiliare da inventariare, visto che l'inventario, per la indisponibilità del cancelliere non potrà essere eseguito sino al 31.07.2020.

IL DEPOSITO DELLA RELAZIONE 33 INIZIALE, DELLA 33 DEFINITIVA, DELLE SEMESTRALI, DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Opera la sospensione dei termini processuali sino al 11.5.2020, ovvero il termine che era in corso si allunga dopo la scadenza del periodo di sospensione di quanto gli mancava alla scadenza ordinaria quando la sospensione è iniziata, tenendo conto che la sospensione è iniziata il 9.3.2020 ex d.l. 11/2020.



I CONCORDATI FALLIMENTARI

Si tratta di procedura che ha una alta possibilità di svolgimento integrale in forma scritta e, quindi, verrà coltivata se dichiarata urgente su richiesta del ricorrente o della curatela.

Analogamente si terranno i giudizi di omologa, se dichiarati urgenti, con modalità scritta.

In caso di assenza di opposizioni, il Collegio, non essendoci nemmeno bisogno di udienza, procederà a riservarsi e a discutere in camera di consiglio da remoto, sulla base della richiesta di omologa e del parere reso dal comitato dei creditori o dal curatore in sostituzione.

Se vi sono opposizioni, il Collegio assegnerà alla parte istante per la omologa un termine a difesa di giorni 10 per controdedurre, scaduto il quale raccoglierà il parere del curatore entro 5 giorni e riserverà la decisione.

I CONCORDATI PREVENTIVI.

Concordato preventivo con riserva

Rispetto a quanto previsto con la circolare del 25.03.2020, l'Ufficio ha rimeditato sulla propria opinione espressa di sospendere anche i termini per redigere gli obblighi informativi, oltre a quelli di durata del termine per redigere la proposta, il piano e l'attestazione e quelli di deposito del fondo spese cauzionale. La difficoltà percepita di redigere una approfondita ed analitica informativa quale quella che di regola il collegio richiede, che necessita dell'ausilio dei professionisti, nel momento di massima espansione del contagio era stata intesa come una prestazione non facilmente eseguibile. Tuttavia, occorre considerare non solo che il termine di cui all'art. 161, sesto comma, L.F. è un termine sostanziale, più che processuale, ma soprattutto la centralità dell'obbligo informativo nella costruzione del 161 sesto comma, sì che, pur semplificati o rimodulati, gli obblighi devono essere mantenuti, salva la massima disponibilità alla rimessione in termini in caso di incompletezza. Quindi l'Ufficio intende affermare la indispensabile necessità di evasione urgente, alle scadenze originariamente fissate dal Tribunale, dell'obbligo informativo, con disponibilità alla concessione di termini di integrazione, se le notizie dovessero apparire troppo sintetiche o lacunose.

Poiché nella precedente circolare si affermava che anche gli obblighi informativi erano sospesi fino al 15.04.2020, **Si INVITANO TUTTI I COMMISSARI a chiarire ai propri concordatari di competenza che i termini concessi per il deposito dell'obbligo informativo non subiscono sospensione nel periodo 16.04.2020-31.07.2020**, fornendo quale motivazione la presente circolare, in attesa che comunque ogni Giudice recuperi il ruolo di tali procedure e comunichi esplicitamente il mutamento di orientamento a ciascuno.

I commissari potranno chiarire, in caso di dubbi sui termini di deposito della proposta, che tutti i termini slittano in avanti dopo il giorno 11.5.2020, salvo ulteriore proroga legislativa. Se si tratta di concordati nuovi, cioè che hanno depositato dopo il 9.03.2020, tutto il termine assegnato dal collegio inizia a decorrere il 12.5.2020. Se si tratta di concordati che avevano avuto l'assegnazione del termine prima del 9.3.2020, per cui una parte dello stesso era decorsa prima che venisse disposta la sospensione dei termini, dal 12.05.2020 decorrerà la parte di termine ancora non trascorsa.



Il deposito della relazione 172 l.f.

Trattandosi di atto processuale, anche il suo deposito slitta in applicazione della sospensione, a meno che tutta la procedura non venga dichiarata urgente per ragioni oggettive e cogenti. Si deve ritenere che il blocco degli atti processuali abbia avuto inizio il 9.3.2020 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto n. 11 del 8.03.2020). Da allora e sino al 11.5.2020 opera la sospensione. Poi continuerà a decorrere il termine per il deposito della relazione.

Conseguentemente, se la 172 è prorogata di oltre due mesi (dal 9.3.2020 al 11.5.2020) è evidente che l'adunanza deve slittare dello stesso lasso di tempo. Occorre in tal senso instare da parte del commissario presso il Giudice, procedendo alla richiesta di rifissazione della udienza.

Adunanza dei creditori

Poiché le udienze di adunanza dei creditori presuppongono un certo potenziale assembramento di persone, le stesse saranno rinviate a dopo il 31.07.2020.

Omologazione dei concordati preventivi

Le udienze di omologa in questo periodo di sospensione saranno di regola rinviate a dopo il 31.07.2020, salvo che il commissario faccia presente ragioni concrete di urgenza. Ove sia segnalata l'urgenza il Giudice fornirà le modalità per lo svolgimento in forma scritta della udienza di omologa o, per peculiari esigenze, in altra modalità virtuale da remoto.

Risoluzione dei concordati già omologati

Allo stato, senza segnalazione di particolari ragioni di urgenza, la risoluzione non sarà celebrata, visto che non può in ogni caso giungere alla declaratoria di fallimento prima del 31.07.2020 per la improcedibilità delle istanze di fallimento presentate dopo il 9.3.2020. Ove invece la domanda di fallimento fosse stata già formulata, sarà la richiesta di dichiarazione della urgenza della trattazione che consentirà la trattazione e in esito ad essa la probabile dichiarazione di fallimento.

Anche in questo caso le udienze saranno tenute ordinariamente in forma scritta, con replica entro 10 giorni del debitore rispetto alla richiesta di risoluzione del creditore, raccolta di parere del commissario in giorni cinque.

LE PREFALLIMENTARI

Le prefallimentari depositate dopo il 9.3.2020

Il legislatore con il testo del recente decreto liquidità, 8.4.2020 n. 23, art. 10 ha sancito la improcedibilità delle istanze di fallimento, comprese quelle in proprio, presentate tra il 9.3.2020 ed il 31.07.2020, con l'unica eccezione che l'istanza promani dal Pubblico Ministero e questi chiedi l'emissione di una misura cautelare di cui all'art. 15 l.f. Fatta eccezione per queste ipotesi, quindi, tali ricorsi verranno d'ufficio portati dal Giudice relatore al Collegio per la declaratoria di improcedibilità.

Le prefallimentari depositate prima del 9.03.2020



A contrario, le prefallimentari precedenti al 9.3.2020 si devono ritenere perfettamente procedibili. Quindi può essere richiamato quanto precisato in precedenza nella circolare di questa presidenza del 25.03.2020 in ordine al fatto che di regola la procedura fallimentare in sé non è necessariamente urgente, potendo rispondere a molteplici interessi della parte (recupero credito semplice e non esiziale, volontà di accedere al fondo di garanzia per il lavoratore, volontà di sollevare una eccezione in altra controversia, volontà di costringere la parte ad adempiere una obbligazione contestata, ecc.). L'eccezione di cui all'art. 83, terzo comma, d.l. 17.03.2020 n. 18, si realizza solo quando la ritardata trattazione della controversia può produrre grave pregiudizio alle parti e la urgenza viene attestata, con decreto (ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g, punto 1, d.l. 8.3.2020 n. 11) dal Presidente del Tribunale o dal suo delegato o dal Giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente.

Perché tale pronuncia avvenga, occorre che *ictu oculi* sia evidente l'urgenza, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando (questione per lo più rilevabile d'ufficio), o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro, eventualità che non può che essere segnalata dal ricorrente. In assenza di tali elementi visibili o segnalati, anche le prefallimentari saranno rinviate dopo il 31 luglio 2020 con una certa elasticità del differimento.

Per le udienze che si devono invece celebrare, in quanto astrattamente procedibili ed urgenti, si è deciso di tenere l'udienza individuandone le modalità sulla base delle seguenti motivazioni: l'attuale art. 15 l.f., se impone di convocare il debitore in camera di consiglio, in alcun modo stabilisce con quali modalità il debitore debba essere sentito dal Tribunale e se pure, prima dell'emergenza sanitaria, quelle modalità non potevano che comprendere anche la facoltà del debitore di essere ascoltato oralmente in udienza dal Giudice, tale esito non risulta normativamente prescritto. Deve anzi osservarsi che, al netto delle modalità formalizzate di introduzione del contraddittorio, le udienze prefallimentari, più che mere "udienze civili", sono e restano udienze in camera di consiglio (art. 15, co. 1, l.f.), da cui traggono le caratteristiche deformalizzate proprie della relativa disciplina (v. art. 740 bis c.p.c.). In tale direzione, il caposaldo resta quello di consentire al debitore di difendersi, ovvero - come si esprime l'art. 83, co. 7, lett. f) d.l. 18/2020 - di salvaguardare "*l'effettiva partecipazione delle parti*". Al fine di conseguire tale risultato, non è necessario procedere all'audizione del debitore avanti al Giudice, allorquando gli sia consentita un'ampia facoltà di depositare note scritte e, in genere, scritti difensivi, anche qualora sia privo di un difensore, nonché di strumenti tecnici. In altre parole, ciò che avrebbe detto a voce, "a braccio", al Giudice, può ben scriverlo in modo semplice ed atecnico.

Sulla base di tali presupposti, si ritiene che:

- a. Qualora il debitore si sia costituito tramite un difensore, nulla osti alla trattazione esclusivamente scritta del procedimento;
- b. Ove il debitore non si sia costituito tramite un difensore possa ugualmente rappresentare le proprie difese mediante note scritte da trasmettere:



1. via PEC entro il giorno e l'ora dell'udienza all'indirizzo della cancelleria fallimentare.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it ovvero, in caso di mancanza o impossibilità di uso della Pec,
2. via posta elettronica ordinaria all'indirizzo mail del responsabile di cancelleria (claudio.lamanna@giustizia.it / fausto.scerbo@giustizia.it) ovvero, in caso di mancanza o impossibilità,
3. mediante deposito di uno scritto attuativo della difesa di qualunque tenore, anche completamente atecnico, nella Cancelleria della Sezione Fallimentare, anche tramite un delegato.

Tali atti, quale che ne siano le modalità di trasmissione, saranno quindi acquisiti al fascicolo del procedimento dalla cancelleria.

Un tale ampio ventaglio di possibilità assicura al debitore il suo diritto di rappresentare ogni difesa utile al Tribunale e al contempo esclude, se non in casi del tutto residuali e assolutamente marginali (che l'imprenditore non sappia scrivere o non parli italiano pur operando in Italia), anche tenuto conto della professionalità e degli obblighi gravanti su ogni operatore economico, la necessità dello spostamento del debitore e di un potenzialmente pericoloso contatto sociale.

Quindi l'udienza si terrà in forma c.d. scritta, non essendo necessaria, per le motivazioni esposte la comparizione personale coeva del fallendo. Il Tribunale, sulla base degli scritti giunti e/o dei documenti depositati, deciderà in camera di consiglio, riunito da remoto, successivamente alla data indicata nel decreto ex art. 15 l.f.

I GIUDIZI CIVILI DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

Potranno essere considerate urgenti e si potranno tenere nella forma della udienza in forma scritta le udienze di c.d. discussione della opposizione allo stato passivo, ove le parti abbiano goduto già dell'assegnazione di termini per memoria difensiva conclusionale e repliche; ove ciò non fosse avvenuto, per l'udienza dovrà essere formalizzata la richiesta con deposito tempestivo nel fascicolo d'ufficio che consente la conoscenza anche alla controparte ed il Giudice assegnerà ad entrambe le parti o alla sola costituita i termini per gli scritti conclusionali e le repliche.

Per tutto quanto non espressamente previsto o modificato dalla presente circolare, continua a valere la circolare del 25.03.2020, con la precisazione che, ove si è indicata la sospensione dei termini fino al 15.04.2020, la stessa si deve intendere prorogata al 11.05.2020 ex d.l. 23/2020.

Si comunichi ai soggetti in indirizzo e si pubblichi sul sito del Tribunale.

Catanzaro, 5.05.2020

Il Presidente f.f.

Dot. Giuseppe Valea
